M_DG.Tribunale di BARI - Prot. 27/02/2019.0001358.E

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio Primo - Affari Generali

Pos. n. 116/1/AA/I

m_dg.DOG.27/02/2019.0038563.U

Al Tribunale di

BARI

OGGETTO: Malattia insorta durante l'orario d'Ufficio. Risposta a quesito.

Con nota prot. n. 408 del 17 ottobre 2018 codesto Tribunale ha chiesto chiarimenti in ordine alla gestione della malattia insorta durante l'orario di servizio, considerato che l'art. 37 del CCNL-Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, nel disciplinare l'istituto della malattia, non ha più contemplato tale fattispecie.

Questa Direzione Generale, considerati gli interessi coinvolti, ha ritenuto opportuno investire l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale al fine di conoscere, in particolare, quale sia la disciplina applicabile alle ore di lavoro già rese dal dipendente, stante, come detto, l'assenza di una norma di riferimento.

Nel riscontrare la richiesta di parere in questione la sopracitata Agenzia ha, preliminarmente, chiarito che l'art. 37 del CCNL-Funzioni Centrali ha ridisciplinato l'istituto della malattia, non operando alcun rinvio a testi precedenti, pertanto la precedente disciplina in materia, è da ritenersi, attualmente, superata.

Ciò posto, in ordine alla problematica sottoposta ha specificato quanto segue "*nel caso in cui il certificato medico attestante la malattia decorra dalla giornata in cui si è avuta una parziale prestazione lavorativa, l'intera giornata lavorativa andrà necessariamente imputata a malattia e le ore lavorate saranno retribuite attraverso il trattamento economico di malattia: tali ore, inoltre, a differenza di quanto previsto nel precedente CCNL, non daranno luogo ad alcuna forma di riposo compensativo. Qualora,*

invece, la certificazione decorra dal giorno successivo a quello ***in cui si è avuta*** *l'interruzione della prestazione lavorativa, in continuità con quanto* ***già disciplinato dai*** *precedenti CCNL, le ore lavorate saranno regolarmente computate come presenza ed il dipendente dovrà fornire un giustificativo tra quelli messi a disposizione del CCNL (ad es.* ***permesso per motivi*** *personali, permesso breve ecc.) a copertura del deficit orario".*

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi